

n.36/2013 V.G.;
n. /2015 Cron.;



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale per i minorenni in camera di consiglio, così composto:

dott. Paolo Sceusa	Presidente;
dott. Angela Gianelli	Giudice relatore;
dott. Marco Feruglio	Giudice onorario;
dott. Tiziana Minutello	Giudice onorario;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso

letta la domanda depositata in data 5/7/2013 nell'interesse di Anita Godelli, nata il 28/3/1943, volta ad ottenere *ex artt.* 107 D.P.R. n.396/2000 e 28 l. n.184/1983 l'autorizzazione ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità della propria madre biologica, mediante presa visione del certificato sanitario inerente la propria nascita, secondo le indicazioni della comunicazione del Comune di Trieste del 19/12/2012;

premetteva la medesima istante:

che aveva proposto in data 19/3/2007 un primo ricorso *ex art.* 95 D.P.R. n.396/2000 avanti al Tribunale di Trieste per conoscere le generalità della propria madre naturale e che tale ricorso veniva respinto con decreto del 4/5/2007 per incompetenza funzionale;

che conseguentemente in data 27/6/2007 la signora Godelli presentava nuovo ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni di Trieste, rigettato con provvedimento dell'11/6/2008;

che in data 27/6/2008 veniva interposto reclamo avverso tale provvedimento in Corte d'Appello di Trieste, ritenuto infondato;

che la ricorrente si rivolgeva allora alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con ricorso n.33783/2009, presentato in data 16/6/2009 ed accettato in data 22/6/2009;

che in data 25/9/2012 veniva depositata sentenza CEDU, Sezione seconda, con la quale la Corte accoglieva il ricorso presentato dalla signora Godelli, accertando la violazione da parte dello Stato italiano nei confronti della medesima istante dell'art.8 Convenzione;

che lo Stato italiano presentava ai sensi dell'art.43 Convenzione ricorso alla Grande Camera, che tuttavia veniva rigettato, divenendo conseguentemente definitiva ai sensi dell'art.44, 2, lett. c) della Convenzione, la sentenza emessa il 25/9/2012;

che a seguito di r.r.r. di data 16/11/2012 inviata al Comune di Trieste, tale Ufficio con nota del 19/12/2012 evidenziava che per appurare i dati anagrafici della madre biologica della signora Godelli era necessario visionare il certificato sanitario inerente la nascita della signora Godelli Anita, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Trieste,

che, conseguentemente, veniva depositata in data 23/5/2013 istanza al Tribunale di Trieste, sezione Volontaria Giurisdizione, per poter visionare il suddetto certificato sanitario inerente la nascita della signora Godelli Anita;

che in data 21/6/2013 il Tribunale di Trieste, sezione Volontaria Giurisdizione, dichiarava la sua incompetenza ex art.28 l. n.184/1983, demandando alla competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni;

che nelle more era sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.28 l. n.184/1983, dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, nell'ambito del Proc. n.811/2010 Volontaria Giurisdizione;

che, con provvedimento emesso in data 9/10/2013 questo Tribunale per i Minorenni osservava:

“è assodato che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è non soltanto casistica, ma contiene di volta in volta le indicazioni specifiche per il caso oggetto del suo stesso vaglio giudiziale.

Ciò posto, nel presente caso in esame, la Corte di Strasburgo, dopo aver rimarcato che il diritto di conoscere i propri genitori biologici rientra nel diritto alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 CEDU e impone non solo divieti, ma anche obblighi positivi per gli Stati, i quali godono di un certo margine di apprezzamento nel campo in esame, ha affermato che è necessario operare un corretto bilanciamento tra i diritti

e gli interessi delle persone coinvolte, secondo il canone di proporzionalità¹.

In particolare, l'art. 8 si applica sia alla figlia, il cui interesse a conoscere le proprie origini trova fondamento nella nozione di vita privata, sia alla madre, il cui interesse a mantenere l'anonimato non può essere negato, per consentirle di partorire in condizioni mediche appropriate e di tutelare la propria salute. Inoltre l'anonimato è volto anche a salvaguardare un interesse generale, sia per quanto concerne la salute delle madri e dei figli, sia per quanto concerne il rischio di aborti clandestini o abbandoni "selvaggi".

Tuttavia nella specie non si è raggiunto un equilibrio soddisfacente tra i diritti e gli interessi concorrenti: la ricorrente non poté avere accesso ad alcuna informazione sulla madre e sulla famiglia biologica, neanche alle informazioni che non implicavano l'identificazione della madre, vedendosi piuttosto opporre un rifiuto assoluto e definitivo, senza una ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco. Inoltre, l'interesse a conoscere le proprie origini non viene meno con l'avanzare dell'età. A parere della Corte europea presumibilmente la ricorrente ha subito sofferenze psichiche e morali, anche se non sono dimostrabili da un punto di vista medico.

La Corte europea accerta quindi che la legislazione italiana non opera un corretto bilanciamento perché, nel caso in cui la madre biologica si sia avvalsa dell'anonimato, preclude al figlio l'accesso anche alle informazioni che non consentono l'identificazione, e non permette al figlio di chiedere che l'anonimato venga meno, con il consenso della madre, concludendo che il legislatore italiano valica il margine di apprezzamento dello Stato e, pertanto vi è violazione dell'art. 8, accordando alla ricorrente la somma di 5.000 € per il pregiudizio morale subito e 10.000 € per le spese².

La Corte europea in conclusione, accertata la violazione dell'art.8 della Convenzione, richiama unicamente l'art.41 sempre della Convenzione, in forza del quale "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

Tutto ciò premesso, l'attività interpretativa del giudice interno anche nel caso al vaglio dovrà continuare a conformarsi al complesso sistema di relazioni fra ordinamenti delineato dalla Consulta nel tempo già dal 1975, poi dal 1984, fino alle pronunce gemelle della Corte

¹ Sentenza CEDU, Seconda Sezione, 25/9/2012, Godelli vs Italia, ric. N.33783/2009, paragrafi 60 e ss.

²Ivi, par. 70 e ss.

costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, quindi alle pronunce nn.311, 317/2009, 93/2010, 264/2012 e 70/2013, per richiamare soltanto quelle fondamentali di sistema, in cui si è definito il complesso rapporto fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario.

Nello specifico, le norme della CEDU, in quanto norme pattizie, non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. Posto che, con l'espressione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", la norma costituzionale si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano, le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali (come la CEDU), esulano dalla portata normativa del suddetto art.10 e non possono essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole, ovvero come norme interposte ex art.10 della Costituzione³.

L'applicabilità delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nell'ordinamento interno non può trovare fondamento neanche in via indiretta nell'art.11 Cost., per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario, e ciò in quanto: a) il Consiglio d'Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei diritti dell'uomo disciplinato dalla CEDU e l'attività interpretativa di quest'ultima da parte della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale, distinta dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall'Unione europea oggetto del Trattato di Maastricht del 1992; b) se è vero che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma, tuttavia tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile; c) il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri è un rapporto variamente ma saldamente disciplinato da ciascun ordinamento nazionale. Né la eventuale incompatibilità della norma interna con la norma della CEDU può trovare rimedio nella semplice non applicazione da parte del giudice comune, in quanto, allo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU ovvero ai caratteri di

³ Corte cost. n.348/2007. Sulla impossibilità che le norme della CEDU, di per sé sole, fungano da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale, si veda la sentenza n.188/1980. Sull'impossibilità che le norme della CEDU fungano da norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, si vedano le sentenze n.153/1987, n.168/1994, n.288/1997, n. 32/1999, e le ordinanze n. 143/1993 e n. 464/2005.

determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica dei singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, fino al punto da consentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente, dovendosi anzi rilevare che le stesse sentenze della Corte di Strasburgo, anche quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da questo pretendono un determinato comportamento (sentt. nn. 393 del 2006)⁴.

Considerato che l'art. 117, primo comma, Cost., il quale, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, può ritenersi operativo solo se vengono determinati gli "obblighi internazionali" che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, che assumono quindi la funzione di fonte interposta, in quanto di grado intermedio tra la Costituzione, cui sono subordinati, e la legge ordinaria, e premesso altresì che, per quanto riguarda la CEDU, questa presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa, deve ritenersi che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi sia quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione; il che, peraltro, non comporta che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, siano immuni dal controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, perché, trattandosi di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione, e il relativo controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, estendendosi quindi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali, con la conseguenza che la

⁴ Corte cost. n.349/2007. Sulla collocazione delle norme della CEDU allo stesso livello della legge ordinaria di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, si vedano le sentenze nn.1/1961, 98/1965, 7 e 120/1967, 123/1970, 315/1990, 505/1995, 310/1996, 288/1997, 399/1998, 342, 388/1999,376/2000, 445/2002, 29/2003, 154 e 231/2004, 299/2005; ordinanza n.305/2001. Sulla qualificazione delle medesime norme come "fonte riconducibile a una competenza atipica", si veda la sentenza n.10/1993.

*completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano*⁵

Applicati al caso in esame i principi sin qui tratteggiati, espressi dalla Corte costituzionale e considerato, ancora, che per un verso la questione della non accessibilità alle informazioni riguardo alle proprie origini – siano esse identificative della madre biologica o generali sulle circostanze attinenti alla nascita – è stata anche vagliata dalla Corte costituzionale nel 2005 e ritenuta non fondata⁶ e, per altro aspetto, che con ordinanza emessa in data 15/11/2012 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro ha sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art.28, comma 7°, l. n.184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non voler essere nominata da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt.2, 3, 32 e 117, I° comma, Cost.; che, inoltre, la recente modifica al codice civile intervenuta con legge n.219/2012 in materia di riconoscimento dei figli naturali lasciata intatta, all'art.250 cod. civ., la possibilità di uno dei genitori di non riconoscere il figlio⁷; che un progetto di legge che tentava, invece, un bilanciamento di interessi tra madre e figli è stato presentato in Parlamento nel corso del 2009 ed assegnato alla II° Commissione Giustizia in sede referente nel 2010⁸ e sottolineato, last but not least, che la pronuncia di Strasburgo, divenuta definitiva, è di mero accertamento ai sensi dell'art.41 e riconosce che il diritto interno italiano non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze della violazione dell'art.8 Convenzione,

⁵ Per l'individuazione della categoria delle norme interposte, si vedano le sentenze n.101/1989, n.85/1990, n.4/2000, n.533/2002, n.108/2005, n.12/2006, n.269/2007. Sull'ampiezza del sindacato di costituzionalità sulle norme pattizie che fungono da norme interposte nel giudizio di costituzionalità, si vedano le sentenze n.30 e n.31/1971, n.12 e n.195/1972, n.175 e n.183/1973, n.170/1984, n.1/1977, n.16/1978, n.16 e n.18/1982, n.168/1991, n.203/1989, n.73/2001 e ordinanza n.454/2006.

⁶ Corte costituzionale, sentenza del 16/11/2005, n.425. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione degli artt.3 e 32 Cost., né dell'art.2 Cost, in quanto l'art.28, comma 7°, l. n.184/1983 è “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda”.

⁷ Art.1.2 (a) l. n.219/2012.

⁸ Camera dei Deputati, Progetto di Legge C 3030, 10 dicembre 2009, cui fa riferimento la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronuncia *Godelli vs Italia cit.*, par.70. Tale progetto di legge mirava a permettere ai figli adottati che non fossero stati riconosciuti dalla madre al momento della nascita di ricevere informazioni, seppur non identificative della madre biologica, riguardanti la propria origine; si prevedeva, inoltre, la facoltà di ricorrere al Tribunale per i Minorenni al compimento del venticinquesimo anno di età, per conoscere l'identità dei genitori biologici previo loro consenso al superamento dell'anonimato per acquisire le necessarie informazioni.

concedendo all'interessata la somma di 5.000 € per il pregiudizio morale, oltre alle spese, ma non fa alcun riferimento al successivo art.46, in forza del quale lo Stato si impegna in maniera vincolante a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nella controversia nella quale è stato parte, si impone nella presente sede giudiziale la necessità di conoscere l'esito della pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimità sollevata ex art.23 l. n.87/1953, pregiudiziale ai fini dell'odierna decisione” ed in forza di tali considerazioni sospendeva il presente procedimento fino all'esito della pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata, con ordinanza emessa in data 15/11/2012 dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, dell'art.28, comma 7°, l. n.184/1983, nella parte in cui escludeva la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non voler essere nominata da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt.2, 3, 32 e 117, I° comma, Cost..

Con sentenza del 18-22 novembre 2013 n.278, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Questo Tribunale, con decreto di data 2/7/2014, sul rilievo che nelle more di un intervento legislativo che dettagli, come indicato dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale, le modalità di identificazione della madre biologica e di raccolta del suo eventuale consenso, sussiste per questo Tribunale l'obbligo - in forza della sentenza stessa della Corte costituzionale, la quale ha recepito l'orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo anche nei confronti dello Stato Italiano con propria sentenza del 25/9/2012 - di provvedere a tale identificazione, al fine di consentire alla madre biologica di essere messa al corrente del ricorso e di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto, ha dato incarico, in primo luogo, alla Polizia Giudiziaria di svolgere in via riservata gli accertamenti strettamente necessari per pervenire all'identificazione della madre biologica della

istante, ai fini delle successive valutazioni e deliberazioni di questo Tribunale in ordine alle modalità di interpello, sempre in via assolutamente riservata, della madre biologica stessa circa la persistenza della sua volontà di non essere nominata a fronte della richiesta presentata dalla adottata, riservando ogni successiva determinazione.

All'esito delle indagini, di cui alle note del 22/8/2014 e 22/9/2014 ed atti a corredo, il giudice designato ha reiteratamente richiesto all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste ed a quello di Bologna di trasmettere l'attuale recapito o residenza della signora ***, nata il *** a ***, ovvero il certificato attestante l'eventuale decesso, ma tali richieste, rimanevano senza esito, nonostante solleciti avvenuti anche a mezzo telefonico, ciò che ha imposto, con provvedimento emesso dal giudice designato in data 5/2/2015, attesa l'assoluta necessità ed urgenza di acquisire un'attestazione attuale, sia pure negativa, in ordine alla nominata, di incaricare nuovamente il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste, con facoltà di subdelega, di svolgere anche siffatto, ulteriore approfondimento investigativo presso tali Comuni e, in caso di esito negativo, ogni ulteriore indagine utile ad individuare l'eventuale Comune di residenza attuale della predetta nominata, ovvero quello presso il quale è possibile attingere la certificazione dell'avvenuto decesso della medesima, raccomandandosi espressamente, nuovamente, la massima sollecitazione e assoluto riservo negli accertamenti richiesti, sempre al fine da tutelare il segreto sull'identità della madre biologica, di cui si sarebbe dovuto riferire esclusivamente a questa Autorità Giudiziaria.

Con nota trasmessa in Cancelleria in data 28/3/2015 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trieste ha comunicato e documentato, a mezzo di certificato di morte rilasciata in data 27/3/2015 dal Comune di Venezia, prodotto a corredo, che, a seguito degli ulteriori approfondimenti investigativi eseguiti, era stato accertato che la persona riconducibile alla madre biologica della ricorrente, ***, nata a ***, era deceduta a *** il ***.

In data 8/5/2015 il P.M. concludeva per il n.l.p..
Ciò posto, il Collegio

osserva

a circa un decennio di distanza dalla decisione nel caso *Odièvre vs Francia*⁹, la Corte europea dei diritti dell'uomo è dunque tornata ad interrogarsi sulla conformità alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dell'istituto del parto anonimo e dell'accesso alle informazioni sulle origini.

⁹ Sentenza CEDU, Grande Camera 13/2/2003, *Odièvre vs Francia*, ric. n. 42326/1998.

Il caso in questione, che ha tratto origine dal presente procedimento, è stato a maggior ragione d'interesse nazionale ove si consideri che ha avuto ad oggetto la normativa italiana e, in particolare, la tutela assoluta del segreto, elemento fondante della disciplina oggetto del vaglio da parte della Corte di Strasburgo, che, dopo aver superato indenne il controllo di costituzionalità nel 2005¹⁰, è stata censurata dal giudice dei diritti umani nel caso *Godelli vs Italia* poiché lesiva del diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini.

La Corte europea si misurava dunque con un indirizzo della giurisprudenza costituzionale nel quale il diritto all'anonimato della madre biologica prevaleva nettamente sulla pretesa dell'adottato a conoscere la propria origine¹¹, ciò che giustificava ed, anzi, fondava la ragione che aveva indotto il legislatore italiano a non porre limitazioni temporali all'efficacia della dichiarazione di anonimato della madre biologica.

La Corte doveva decidere se il punto di equilibrio tra il diritto a conoscere le proprie origini da parte della persona adottata e il diritto all'anonimato della madre biologica così come fissato dall'ordinamento italiano fosse ragionevole e conforme all'art. 8 Cedu.

Consapevole che la questione non potesse risolversi soltanto attraverso l'interpretazione della norma convenzionale, ma attingendo altresì ad altre fonti internazionali e, segnatamente, all'art.7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore in Italia con l. n.176/1991¹²; all'art.30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, in tema di protezione dei minori e di cooperazione in materia di adozione internazionale¹³; alla Raccomandazione n 1443 del 26 gennaio 2000, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa¹⁴ e, per altro aspetto, che le scelte delle misure necessarie a garantire il rispetto dell'art. 8 Cedu fossero

¹⁰ Corte costituzionale sent. 16/11/2005, n.425.

¹¹ Attraverso la garanzia del diritto all'anonimato della madre naturale la norma permetteva che il parto avvenisse in condizioni ottimali e che il genitore biologico desistesse dall'eventualità di assumere decisioni fatali per il figlio.

¹² che contempla il diritto del minore, "*nella misura del possibile*", a conoscere i propri genitori.

¹³ che stabilisce che le autorità degli Stati nazionali provvedano a garantire l'accesso al bambino e al suo rappresentante alle informazioni inerenti all'identità della madre e del padre.

¹⁴ che invita gli Stati ad assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini e ad eliminare nelle loro legislazioni nazionali ogni disposizione contraria. Merita sottolineare, ancora, seppure non richiamato nella pronuncia *Godelli vs Italia*, verosimilmente perché ancora non oggetto di ratifica da parte dell'Italia, la nuova Convenzione europea in materia di adozione dei minori di Strasburgo del 7 maggio 2008, che all'art.22, comma 5°, parla di "*diritto di una persona di conoscere la sua identità e le sue origini*".

rimesse al margine nazionale di apprezzamento¹⁵, la Corte di Strasburgo, esaminato il multiforme orizzonte normativo comparato, ha stabilito che la legislazione italiana, a differenza di altri ordinamenti, quale quello francese, non realizza un equilibrio ragionevole fra interessi configgenti, atteso che il diritto di conoscere la propria origine biologica è sacrificato in modo totale a favore del diritto all'anonimato della madre biologica¹⁶ e, per l'effetto, il sacrificio di un diritto a scapito di un altro non rispetta il principio di proporzionalità, da cui consegue che lo Stato italiano ha oltrepassato il margine nazionale di apprezzamento, dal momento che non ha predisposto un bilanciamento adeguato tra l'esigenza di tutelare l'anonimato della madre naturale e la pretesa della persona adottata di ricevere informazioni essenziali allo sviluppo della vita privata e dell'identità personale¹⁷ e, segnatamente, individua il *punctum pruriens* della legge italiana nella mancata previsione di meccanismi che rendano reversibile il segreto sull'identità del genitore e consentano di verificare se la volontà della madre biologica persista nel senso di conservare l'anonimato.

Con l'individuazione della violazione dell'art.8 Cedu nella carenza del bilanciamento da parte dello Stato, che si evidenzia nel fatto che un diritto, quello della madre, temporalmente illimitato, è inteso in senso tanto assoluto da comprimere *in toto* la possibilità in capo alla persona adottata di richiedere la reversibilità del segreto sull'identità della madre, precludendo, peraltro, allo Stato italiano di invocare utilmente il margine nazionale di apprezzamento, la Corte europea delinea la traccia da seguire in ambito interno, che la Corte costituzionale, con la sentenza n.278/2013 recepisce nella "svolta" rispetto proprio all'individuazione dei diritti bilanciabili e del punto di equilibrio fra essi.

Se con la sentenza n.425 del 2005 la Consulta sanciva l'assoluta meritevolezza degli interessi sottesi alla stessa disciplina devoluta in termini identici dal giudice rimettente, individuati, in ultima analisi, nella salvaguardia della vita e della salute della madre e del neonato, con la pronuncia del 2013 vengono a cadere, ove apprezzate come dirimenti, tutte le ritenute esigenze su cui tale prevalenza riposava: così quella di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio", tanto quanto quella di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.

Ciò è ora possibile – e in questo va intravista la "svolta", la parte fondativa della pronuncia, utile anche e soprattutto per il giudice tenuto

¹⁵ § 65 sentenza *Godelli vs Italia cit.*

¹⁶ § 70 sentenza *Godelli vs Italia cit.*

¹⁷ *Ibidem.*

comunque a dirimere il caso concreto (anche in assenza di un intervento legislativo che ridisciplini la materia oggetto della censura da parte della Corte europea prima e della dichiarazione di illegittimità costituzionale interna poi) e al quale è imposto di promuovere la concreta affermazione dei diritti, di porre al centro del sistema il primato della persona, del suo sviluppo su basi di libertà e di eguaglianza, della sua dignità come fondamento dei diritti dell'uomo e del cittadino, scegliendo tra le varie opzioni la più conforme al dettato costituzionale – perché al diritto alla salute della madre e del neonato, che passa anche attraverso la tutela della riservatezza della medesima genitrice biologica nell'esercizio di un suo diritto, corrisponde un contrapposto diritto del figlio a conoscere le proprie origini, una necessità definita "ontologica", meritevole di pari dignità e che potrebbe a sua volta essere foriero di pericoli per la salute del soggetto, ove la prerogativa di accedere alla propria storia parentale venisse depauperata, con conseguente lesione dell'integrità psicofisica del medesimo titolare.

La sollecitazione che la Corte costituzionale esplicitamente raccoglie dalla Corte di Strasburgo¹⁸, "*ruota attorno al profilo, per così dire, 'diacronico' della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre*"¹⁹, dal momento che la disciplina all'esame viene ritenuta censurabile per la sua eccessiva rigidità ed il *vulnus* intravisto nell'irreversibilità del segreto, ritenuto in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. e, per l'effetto, rimosso dal sistema con la dichiarazione di incostituzionalità.

Attualmente dunque non può più essere revocato in dubbio che all'assoluta prevalenza della tutela della riservatezza della madre biologica, ad avere una sfera personale, dalla conoscenza della quale escludere chiunque e, in ultima analisi, della salvaguardia della vita e della salute, rispetto alla tutela del diritto all'identità del figlio, che trascorre necessariamente attraverso il bisogno di conoscenza delle proprie origini, in particolare per il figlio adottato, è subentrata la biunivoca equivalenza tra gli stessi diritti, di primario rilievo, costituzionale, rientranti a pieno titolo tra i diritti assoluti della personalità, omogeneità quantomeno sul piano astratto dell'ordinamento giuridico, che ne consente o impone la comparazione, in precedenza preclusa.

In ciò le due pronunce dimostrano di cogliere l'affiorare del valore attuale multiforme del diritto soggettivo dell'identità, la sua tendenza crescente a farsi vettore di evoluzione giuridica per affermare la

¹⁸ § 5 della sentenza della Corte costituzionale n.278/2013: "*Tuttavia, l'aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere*".

¹⁹ *Ibidem*.

singularità dell'individuo, l'inconfondibilità di ciascun essere umano, valore assoluto e primario, avvertito dal contesto sociale in termini sempre più intensi, sempre più connotati da un senso di necessità e di risolutività e riguardato oggi, rispetto al panorama tradizionale, sotto una molteplicità di aspetti e significati in continua espansione, in cui compare il riferimento all'identità, come sottolineato in dottrina, fulcro esso stesso di una costellazione di valori che si richiamano l'un l'altro: dalla dignità, all'integrità, che supera l'aspetto della pura interezza fisica per assumere quello della propria, unica qualità di esistenza, talora espressa nei termini di "destino personale", proiettando il dato genetico sull'orizzonte della personalità individuale, in un continuo intreccio per cui il diritto a non far conoscere, a preservare la *privacy* genetica si caratterizza, rispetto ad altri profili della riservatezza, per il valore identitario dei dati genetici.

Ne discende in primo luogo che sia il diritto alla riservatezza, all'oblio della madre biologica, alla salvaguardia della stessa vita della madre e del figlio neonato, sia il diritto all'identità personale del figlio, alla ricerca delle proprie radici, ad ottenere le informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, quale l'identità dei genitori²⁰ hanno pari rango costituzionale e dignità, quali diritti inviolabili dell'uomo, tutelati da uno dei principi supremi dell'ordinamento²¹, l'art.2 Cost., nei confronti della pubblica autorità ma anche di altri privati; sono diritti della personalità, essenziali, dal momento che tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona, originari o innati, acquistandosi in seguito alla nascita od a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento, non patrimoniali, non essendo apprezzabili economicamente, personalissimi, avendo ad oggetto un modo di essere della persona, sono collegati ad essa in maniera inscindibile, assoluti, come tali opponibili *erga omnes*, nei confronti cioè di qualsiasi appartenente alla collettività a prescindere dall'esistenza di un rapporto giuridico, subendo limiti unicamente allorché vengano a configgere con altri diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, nel qual caso occorre far ricorso al principio del contemperamento ed il paradigma della comparazione degli interessi in conflitto, utilizzato nell'ambito della clausola generale del danno ingiusto di cui all'art.2043 cod. civ.; connotati, altresì, quali ulteriori tratti distintivi, dall'essere diritti indisponibili e, come tali, intrasmissibili agli eredi, si acquistano

²⁰ Sentenza CEDU, *Mikulic vs Croatia*, n.53176/1999, §§ 54 e 64. In particolare costituisce un approdo ormai acquisito nella scienza psicologica internazionale, che la ricerca della propria storia passa, nelle persone adottate, attraverso un processo in cui una buona integrazione tra le vicende precedenti l'adozione e le esperienze condivise con la famiglia adottiva concorre a superare con resilienza il trauma iniziale dell'abbandono.

²¹ Sentenza Corte costituzionale n.536/1995.

con la nascita e si estinguono con la morte, per l'inscindibile collegamento della situazione giuridica ad essi sottesa con il suo titolare, non fanno parte del patrimonio in senso materiale della persona e, quindi, non possono essere trasmessi per atto tra vivi o *mortis causa*, non alienabili da parte del loro titolare; ai quali, inoltre, egli non può rinunciare (pur essendo possibili, sotto alcuni aspetti, per alcuni diritti rientranti nel novero, come il diritto all'immagine, atti di disposizione) ed, infine, dall'imprescrittibilità, potendo essere fatti valere in qualsiasi momento e non contando il non uso, né essendo passibili di usucapione²².

In secondo luogo, che tra gli stessi va tentato – sul piano normativo e su quello giudiziale – un bilanciamento, indicato chiaramente da entrambe le Corti nell'interpello della madre biologica, diversamente viene a cadere il test di proporzionalità che ne salvaguarda il rispetto dell'art.8 Cedu e la stessa conformità ai principi costituzionali interni.

In consonanza di vedute, sia i giudici europei che i giudici della Consulta hanno tracciato la soluzione corretta – e obbligata – cui il legislatore ed i giudici ordinari interni devono attenersi, nei rispettivi ambiti di intervento, riguardo al trattamento del diritto all'accesso alle informazioni sulle origini del figlio di genitori ignoti, incentrata sul riconoscimento della reversibilità del diritto della madre anonima alla riservatezza.

Se si parte dall'assunto, che non si può più mettere in discussione, dopo le pronunce rispettivamente della CEDU e della Corte costituzionale, che ogni essere umano ha diritto di conoscere le sue origini e che tale diritto di rango costituzionale è controbilanciabile esclusivamente da altro diritto personalissimo, di pari rango, vige allo stato attuale nel nostro ordinamento il dovere di compulsare nuovamente la madre biologica, ove il figlio adottato (ovvero affiliato, come nel caso che ci occupa) faccia richiesta di informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità, senza che a ciò corrisponda affatto alcun automatismo conseguente alla semplice richiesta del figlio adottato: tale sistema preserva quindi integro il diritto personalissimo della madre all'oblio, potenziando, piuttosto, la portata di tale diritto assoluto di rango costituzionale, nel senso di arricchirlo della prerogativa di ritornare, con valutazione esclusivamente personale ed autonoma, su una decisione così pregnante e, verosimilmente, dolorosa, almeno nella maggioranza dei casi, per rivederla con un *contrarius actus* che consenta, a lei per prima, di revocare quell'iniziale dichiarazione di anonimato (eventualmente anche od indipendentemente dalla richiesta in tal senso del figlio biologico ormai adulto), cresciuto da una famiglia che se ne è fatta carico

²² Cfr., *mutatis mutandis*, tra le altre, Cass. civ., sez. I, 4/4/2003, n.5264; Rv. 561872; Cass. civ., sez. I, 16/10/2007, n.21748, Rv. 598965; Cass. civ., sez. I, 22/6/1985, Rv. 441354.

a livello morale e materiale e di cui egli fa pienamente parte, con tutte le prerogative giuridiche che discendono da tale status.

In altre parole, la reversibilità della decisione iniziale, per interpello ed anche per spontanea dichiarazione della genitrice biologica, costituisce un aspetto non meno fondante del suo diritto soggettivo personalissimo fondamentale, dell'altra parte di cui esso si inverte, che garantisce la persistenza dell'iniziale decisione di oblio ed il mantenimento nel tempo di tale scelta iniziale: dal momento che si verte in materia di diritti assoluti e personalissimi, per di più di sicuro rango costituzionale, in cui va garantita la salvaguardia del principio del *noeminem ledere* e del bilanciamento nel caso di conflitto con altri diritti di identica indole, entro tale limite deve parimenti essere tutelata la massima espansione di estrinsecazione degli stessi diritti da parte del soggetto titolare, che non può non passare anche attraverso la prerogativa di mutare idea nel tempo, aspetto questo sul quale la Corte europea dei Diritti dell'Uomo è da sempre stata vigile.

Alla luce della pronuncia ultima della Corte costituzionale, pertanto, senza alcun automatismo conseguente ad una sua semplice, richiesta, come si è invece erroneamente ritenuto all'indomani della decisione della Consulta, al pari di ogni essere umano l'adottato nato da parto anonimo gode del diritto a conoscere le proprie origini, con il limite della accertata persistenza della volontà della madre biologica di non svelare il segreto e tale prerogativa, afferente la sfera dei suoi diritti fondamentali, l'adottato la esercita, in concreto, attraverso l'impulso che egli stesso può dare alla procedura di interpello della madre.

La scelta effettuata dalla Corte costituzionale di una pronuncia additiva di principio fornisce convincente conferma che siamo di fronte alle "rime obbligate" e che, allo stato, anche nella carenza di un intervento del legislatore, il giudice comune, a cui non è peraltro consentita una pronuncia di *non liquet*, sulla linea ben tratteggiata dalle due Corti, possa reperire nella legge e nel sistema quanto necessario per evitare una mera decisione di reiezione delle istanze ex art.28 l. adoz., fondata sull'attuale vuoto normativo successivo alla sentenza n.278/2013.

La decisione additiva "di principio", ispirata principalmente dal rispetto della discrezionalità del legislatore, risulta composta di due parti distinte: una demolitoria della norma impugnata e l'altra contenente un principio, frutto di un bilanciamento dei principi costituzionali operati dalla Corte. Le due parti risultano non solo distinte, ma anche dotate di differente efficacia, essendo la prima vincolante e ponendosi invece la seconda a livello di indicazione, monito o suggerimento con forza meramente persuasiva, salva ovviamente la possibilità, per la Corte, di "doppiare" la pronuncia con altra di incostituzionalità totale. Il legislatore viene quindi sollecitato ad intervenire per la realizzazione del "principio"

indicato, restando libero di scegliere quando e come farlo, nella consapevolezza, però, che la sua inerzia significherà sostanziale avallo a che la scelta sia operata a livello giurisprudenziale, caso per caso, sul ritenuto fondamento del dovere da parte del giudice di procedere all'interpretazione conforme al "principio" espresso dalla Corte, nonché, in senso più ampio, della natura concreta del giudizio incidentale e dell'obbligo per il giudice di dare comunque una risposta, non essendo prevista la possibilità di sospendere il giudizio in attesa dell'intervento del legislatore. La Corte, dunque, mediante le pronunce additive "di principio", se per rispetto della discrezionalità del legislatore alla sua potestà normativa di carattere generale si autolimita, non emettendo una decisione autoapplicativa attraverso la specificazione del "principio", a tale operazione legittima il giudice, per l'inerzia del legislatore, a tutela della realizzazione dei valori costituzionali indicati nel "principio".

Questa tipologia di decisione è stata utilizzata dalla Corte nella sentenza n.278/2013, che ha ritenuto di dover dichiarare, per la sua eccessiva rigidità, la incostituzionalità della disciplina che stabiliva una sorta di "cristallizzazione" o di "immobilizzazione" della scelta per l'anonimato, con effetti di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione. La sentenza afferma altresì che *"sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre biologica di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica"*²³.

Diversamente, la Corte ricorre all'utilizzo delle sentenze c.d. "monito", allorché ravvisa una situazione di incostituzionalità, ma al contempo la presenza di condizioni – specialmente la presenza di una pluralità di possibili soluzioni la cui scelta non può che rientrare nelle scelte discrezionali del legislatore – che escludono il ricorso ad una pronuncia di carattere additivo, per la mancanza delle c.d. "rime obbligate"²⁴; in tali casi la Corte può decidere di inserire nella motivazione della pronuncia di inammissibilità un monito al legislatore, affinché intervenga a porre rimedio alla situazione denunciata. I moniti rappresentano l'unico strumento a disposizione della Corte costituzionale

²³ § 6 sentenza Corte costituzionale n.278/2013.

²⁴ Nella sentenza n.301/2012, contrariamente alla scelta effettuata con la sentenza n.278/2013, la Corte ha rifiutato di pronunciare, come invece era stato espressamente richiesto dai giudici *a quibus*, una pronuncia additiva di principio, che sarebbe risultata, a parere della Consulta, espressiva di una scelta di fondo, proprio per mancanza di un'unica soluzione ipotizzabile.

per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità; esortazioni non da leggersi come mero auspicio ad un mutamento legislativo, bensì come affermazione, resa nell'esercizio tipico delle funzioni della Corte, che, in base alla Costituzione, il legislatore "è tenuto" ad intervenire in materia.

Affermata la sussistenza del diritto soggettivo del figlio adottato a seguito di parto anonimo ad accedere alla propria storia familiare originaria ed assodato, al contempo, il suo limite, costituito dalla persistente volontà contraria della madre biologica, lo *spatium deliberandi* del legislatore resta circoscritto all'elaborazione delle modalità di esercizio di tale diritto soggettivo, vale a dire la normativa di dettaglio attinente a tempi, modi e forme dell'interpello riservato, rispetto alla quale al momento pendono svariati disegni di legge²⁵, calendarizzati secondo i tempi della Commissione in sede referente, privi di corsia privilegiata, per i quali non è dunque agevole comprendere i tempi di approvazione: attualmente il legislatore è inadempiente rispetto alla pronuncia costituzionale.

A questo Collegio si impone, dunque, nel caso di specie, alla stregua del diritto vivente scaturente dai principi affermati nella CEDU²⁶ così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, recepiti dalla nostra Corte costituzionale e dalla stessa via delineata da quest'ultima per dare ad essi concreta attuazione²⁷, nell'attesa che il legislatore operi "scelte

²⁵ Cfr. C. 784, Bossa, Murer; C 1343, Campana; C 1874, Marzano; C 1983, Cesaro; C 1989, Rossomando; C 1901 Sarro; C 2321 Brambilla; C 2351 Santerini.

²⁶ E in particolare nell'art.8 della Convenzione.

²⁷ Cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 26/1-21/4/2015, n.8097, che ha ritenuto che in attesa dell'intervento del legislatore al giudice si imponga l'individuazione della regola per il caso concreto conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.170/2014, relativa agli artt. 2 e 4 l. n.164/1982, con riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima. In particolare il Supremo Collegio ha valorizzato la portata autopplicativa della pronuncia della Consulta, non meramente dichiarativa, per stabilire che "In attesa dell'intervento del legislatore, cui la Corte ha tracciato la via da percorrere, il giudice a quo è tenuto ad individuare sul piano ermeneutico le regole per il caso concreto che inveri il principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento" (pag.15), puntualizzando, peraltro, che "Tale opzione ermeneutica è costituzionalmente obbligata e non determina l'estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive, svolgendo esclusivamente la funzione temporale definita e non eludibile di non creare quella condizione di massima indeterminazione stigmatizzata dalla Corte Costituzionale in relazione ad un nucleo affettivo e familiare che, avendo goduto legittimamente dello statuto matrimoniale, si trova invece in una condizione di assenza radicale di tutela" (pag.16).

*procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso*²⁸, interpretare la disciplina in materia, a seguito della rimozione della parte di essa dichiarata in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., in maniera rispettosa del dettato costituzionale, per “consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati, di tipo identificativo, agli effetti della verifica”²⁹.

Diversamente opinando il giudiziario negherebbe l’attuazione di diritti fondamentali della persona, puntualmente riconosciuti nella sua entità essenziale e primaria, semplicemente per la mancanza di modalità, per quanto di estrema delicatezza, in ogni caso esecutive e di dettaglio, tanto più che la Corte costituzionale, nel dispositivo della sentenza n.278 ha altresì espressamente enucleato nella figura del giudice il soggetto che dovrà direttamente interpellare la madre biologica ed esplicitato il criterio ispiratore ineludibile cui dovrà attenersi la stessa autorità giudiziaria nel procedere all’interpello: “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”, per tutelare in termini rigorosi ed efficaci il diritto della madre biologica alla segretezza, già garantito al momento del parto.

Assumendo tale criterio della massima riservatezza nelle ricerche e nelle modalità comunicative a faro informatore del proprio procedere, questo Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che si dovesse, in primo luogo, dare incarico alla Polizia Giudiziaria di svolgere in via sollecita e riservata gli accertamenti strettamente necessari per pervenire all’identificazione della madre biologica dell’istante, in particolare incaricando il Comando Provinciale dei Carabinieri del luogo di nascita del soggetto adottato (o affiliato) a seguito del mancato riconoscimento da

²⁸ § 6 sentenza Corte costituzionale n.278 cit.

²⁹ Ancora § 6 sentenza Corte costituzionale n.278 cit.. Dello stesso avviso circa la sussistenza dell’obbligo per il giudice di procedere ad attuare il diritto del soggetto ricorrente nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini è Corte App. Catania, Sez. Famiglia, Persona e Minori con decreto del 12/11/2014 che, in accoglimento del reclamo proposto da parte di soggetto adottato – che aveva chiesto di conoscere le proprie origini al Tribunale per i Minorenni di Catania che, con provvedimento del 18/7-15/9/2014, pur riconoscendo il diritto della parte istante, aveva dichiarato di non poter eseguire, allo stato, la richiesta della medesima di conoscere l’identità materna, mancando una disciplina legislativa volta alla ricerca della madre biologica e alla indicazione delle modalità di interpello – nel dispositivo del decreto stabilisce: “Accoglie il reclamo e per l’effetto riconosce il diritto di P. M. a che il Tribunale per i Minorenni di Catania in persona Presidente, o di un giudice da lui delegato, interpellati con ogni cautela necessaria a garantire ed assicurare la massima riservatezza la madre biologica di P. M., in ordine alla volontà di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato resa alla nascita o di revocarla.”.

parte dei genitori biologici, che aveva presentato ricorso volto a conoscere l'identità della sua madre biologica, con facoltà di subdelega, di svolgere sollecito e riservato accertamento dell'identità della madre biologica dell'istante, presso la Direzione della struttura sanitaria indicatagli con apposito atto separato da questo Tribunale e/o presso altre pubbliche istituzioni che potessero possedere il dato e quindi di riferire l'esito a questo Tribunale, con ogni possibile corredo anagrafico della madre biologica stessa.

Quindi, una volta trasmessa la nota informativa dello stesso Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla quale si evinceva, in esito ai disposti accertamenti, che la madre biologica del ricorrente era stata identificata, è stata individuata, quale prassi adottanda nel caso in cui la madre biologica sia stata individuata e ancora vivente, la modalità operativa di seguito descritta:

il Tribunale incarica i Servizi sociali del Comune di residenza della madre biologica di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, la lettera del Tribunale di convocazione per comunicazioni orali, presso la sede del Servizio sociale o a domicilio (se preferito dall'interessata), indicando tre date possibili;

se l'interessata chiede il motivo della convocazione, l'operatore del Servizio sociale risponderà: *“non ne sono a conoscenza”* ed osserverà, in ogni caso, il più stretto segreto d'ufficio;

il Servizio sociale informerà subito il Tribunale delle condizioni di salute psicofisica della persona, in modo da consentire ogni cautela;

il colloquio avverrà nella sede e nella data sopra indicata, tra l'interessata (da sola: gli eventuali accompagnatori saranno tenuti fuori) e il solo giudice onorario delegato dal giudice togato³⁰;

durante il colloquio la persona viene informata che il figlio/a che mise alla luce nel ... (il Giudice onorario indicherà fin qui solo la data di nascita e il luogo di nascita, senza ancora indicare alcun altro dato del figlio/a) e informerà la persona della sua facoltà a disvelare la sua propria identità;

se la persona non dà il consenso, il Giudice onorario si limiterà a riferirlo per iscritto al Tribunale, senza redigere alcun verbale e senza informare la persona dell'identità del/della figlio/a ricorrente;

³⁰ La scelta di far ricadere sul giudice onorario tale compito è riconducibile all'importanza strategica rispetto all'incombente da svolgere delle competenze scientifiche professionali di questa figura, tuttavia in sinergia senza soluzione di continuità, per comunicazione e confronto, con il giudice togato designato del procedimento e con il sapere giuridico di cui quest'ultimo è portatore, valorizzando anche su queste ultime frontiere del diritto, la *koinè* e le potenzialità uniche che l'attuale assetto delle funzioni minorili è in grado di esprimere.

se la persona lo desidera le verrà dato un congruo termine di riflessione e un nuovo appuntamento;

se la persona darà il consenso, il Giudice onorario redigerà verbale di quanto effettuato e farà sottoscrivere il consenso alla persona o darà atto della sua eventuale impossibilità di sottoscrivere, solo allora la potrà informare dell'identità del/della figlio/a ricorrente;

il Tribunale provvederà nel merito a seconda dei casi;

gli atti del fascicolo processuale rimarranno assolutamente secretati fino al provvedimento conclusivo e anche oltre, in caso di rigetto del ricorso;

nel caso in cui la persona sia all'estero si procederà tramite i Servizi del luogo, da incaricarsi per via consolare, affinché procedano con le modalità di cui sopra, in quanto compatibili, esclusa la trasferta all'estero del giudice onorario;

nel caso invece in cui la persona si trovi in Italia, ma in luogo rientrante nella competenza territoriale di diverso Distretto di Corte d'Appello, verrà incaricato di procedere all'interpello il Tribunale per i Minorenni competente in ragione della residenza della madre biologica; un tanto al fine di rendere massimamente agevole l'interpello, salvaguardando al contempo la riservatezza delle persone interessate.

Sempre in punto di modalità, inoltre, allo stato, nella già rilevata carenza di una normazione di dettaglio che stabilisca in particolare quale forma procedimentale assumere per la fattispecie al vaglio giudiziale, nessun ostacolo di ordine sistematico o specifico pone il rito camerale³¹, reiteratamente salvato dalla Corte costituzionale che ha in tal modo superato le numerose critiche dottrinali³², inserito tra i c.d. "procedimenti a contenuto oggettivo" caratterizzati dal rilievo riconosciuto ai poteri del giudice, idoneo a contemperare innegabili esigenze di celerità, snellezza e concentrazione con l'inderogabile necessità della tutela giurisdizionale dei diritti, affidata ad un giudice specializzato dotato di alcuni poteri d'ufficio ed, al contempo, "contenitore neutro" altresì rispettoso "dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia

³¹ Sempre Corte App. Catania, Sez. Famiglia, Persona e Minori con decreto del 12/11/2014 *cit.*, pag.9, anche a quest'ultimo riguardo ha espresso identico avviso, sottolineando come tale rito prevede già la possibilità per il giudice di assumere, anche d'ufficio, informazioni e nell'ambito del procedimento per l'adozione speciale dei minori di età è già insita la regola che talune informazioni restino riservate e richiamando la sentenza n.278 della Corte costituzionale, nella parte in cui evoca l'art.93 del D. L.vo n.196/2003, che consente di avere accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella relativamente ai dati afferenti alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, anche prima del decorso dei cento anni, "*osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile*" (§ 6).

³² Cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 122/1966; 142/1970; 543/1989; 573/1989.

che in quanto relativa a diritti o status gode di apposite garanzie costituzionali”³³

Orbene, nel presente procedimento, le indagini esperite dai Carabinieri di Trieste traevano origine dalle informazioni riportate sull’atto di nascita della ricorrente del 7 aprile 1943 rilasciato dal Comune di Trieste (divenuto poi lo stato di famiglia storico, indicante in particolare la sua affiliazione ai coniugi Godelli e l’assunzione di tale cognome), da cui si evinceva che in data 28 marzo 1943 alle ore 7.30 presso l’Istituto di Maternità dell’Ospedale “Regina Elena” (ora Ospedale Maggiore) di Trieste veniva alla luce un bambino di sesso femminile, partorito “*da una donna che non consente di essere nominata*”; alla bambina veniva dato il nome Anita e il cognome Monciredi ed inviata alla Clinica dei lattanti .

I successivi approfondimenti svolti dai militari presso l’Archivio Centrale delle cartelle cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste, consentivano di accertare che Anita Monciredi, nata a Trieste il 28 marzo 1943, a seguito di parto gemellare, era stata ricoverata presso la Clinica per le malattie dei lattanti di Trieste dall’8 aprile 1943 al 25 ottobre 1943, come risultava altresì dalla cartella n.*** della struttura sanitaria. Anche la gemella, cui era stato dato il nome di ***, nata a Trieste il 28 marzo 1943, era stata ricoverata presso la stessa clinica dall’8 aprile 1943 al 30 giugno 1943 e dall’8 luglio 1943 al 22 gennaio 1944, come risultava a sua volta dalle cartelle cliniche n. *** e n. ***.

Inoltre gli inquirenti verificavano che in data 28 marzo 1943, presso lo stesso Ospedale “Regina Elena” di Trieste, risultava che tale ***, vedova di ***, nata a ***, il ***, abitante all’epoca a Trieste, v. ***, aveva dato alla luce, in parto gemellare, ad orario di nascita coincidente con quello della ricorrente e della sorella gemella, due neonate di sesso femminile, le cui caratteristiche e peso al momento della nascita corrispondevano a quelle delle gemelle Monciredi Anita e ***.

All’esito di un supplemento d’indagine, era possibile pervenire alla constatazione ufficiale dell’intervenuto decesso della signora ***, nata a *** – frazione *** e non ***, come originariamente indicato, da cui erano scaturiti i problemi all’acquisizione del certificato di morte presso il Comune erroneamente compulsato), tramite acquisizione del certificato di morte rilasciato in data 27 marzo 2015 dal Comune di ***, ove il *** la signora *** era mancata all’età di trentasette anni.

Nella specie, dunque, la madre biologica della ricorrente è risultata deceduta: tale evenienza, se è oggetto ora di specifica previsione in seno ai

³³ Cass. civ., SS. UU., 19/6/1996, n. 17185; Rv. 568157. Cfr., altresì, Cass. civ., sez. I, 25/10/2000, n.14022; Rv. 541188; Cass. civ., sez. I, 23/2/2000, n.2057; Rv. 534293; Cass. civ., sez. I, 20/1/2006, n.1179; Rv. 585641; Cass. civ., sez. I, 14/11/2003, n.17185; Rv. 568157.

progetti di legge già richiamati³⁴, non è stata direttamente presa in esame dalla Corte europea, né dalla Corte costituzionale, trattandosi di una circostanza logicamente conseguente al superamento della cristallizzazione vigente nel sistema italiano prima dell'intervento della Consulta, chiamata ad appuntare il proprio esame soltanto sulla questione a monte e prioritaria.

Nondimeno, sempre in virtù del principio costituzionalmente inderogabile stabilito dalla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale del 2013 e della via da percorrere da essa tracciata, al giudice –chiamato ad attuare il diritto del caso concreto nel processo, al quale si impone l'adeguamento necessario al principio imperativo stabilito dalla Corte con la dichiarazione di incostituzionalità, spetta l'individuazione sul piano ermeneutico della regola che inveri tale principio e, di conseguenza, il nucleo di diritti da tutelare³⁵.

E nel sistema giuridico complessivo si rinviene la risposta giudiziaria per il caso di intervenuto decesso della madre biologica, alla quale, dunque, non può più essere domandato se vuole rimuovere l'irreversibilità del segreto, ciò che avrebbe consentito al giudice di verificare la perdurante attualità della scelta da parte sua di non voler essere nominata.

Va considerato, invero, che in caso di morte della madre biologica viene meno il potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, quello all'anonimato della madre e quello del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali, cadendo così la necessità di ricorrere al principio del temperamento ed alla comparazione degli interessi in conflitto, per lasciare che possa avere piena espansione l'unico diritto fondamentale persistente. Con la sua morte, infatti, si estingue anche il diritto all'oblio, alla riservatezza, in ultima analisi alla salute psicofisica di cui è titolare la genitrice biologica, diritto personalissimo, nient'affatto patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, privo perciò, a causa della strettissima

³⁴ Cfr. allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari Giustizia (II) del 22 ottobre 2014, testo unificato adottato come testo base: “Art. 1. ...c) il comma 7 è sostituito con il seguente: <7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca può essere sempre resa dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio>; d) dopo il comma 7 è inserito il seguente: <7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'art.30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio.>.

³⁵ Cfr., nuovamente, Cass. civ., sez. I, 26/1-21/4/2015, n. 8097, pag.15.

inerenza rispetto al soggetto che ne è titolare, di ogni possibilità di essere trasmesso ad altri soggetti; di qualsiasi capacità rappresentativa esterna; il diritto all'anonimato della genitrice biologica coinvolge unicamente la sfera personale della medesima, attinente in particolare allo svelamento della propria maternità, ma non anche lo status del figlio, ormai perfezionato con l'adozione legittimante o, nell'ipotesi *sub iudice*³⁶, acquisito con l'affiliazione³⁷, senza, dunque, che possa venire in alcun modo implicata la sfera patrimoniale della madre deceduta, come peraltro rimarcato anche dalla Corte europea nella sentenza *Odievre vs Francia*³⁸ e dalla Corte costituzionale nella sentenza n.278/2013, allorché afferma che *“la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro”*³⁹.

Con la morte della madre biologica viene meno quella cristallizzazione del diritto esercitato dalla medesima e cessa, per utilizzare la stessa espressione lessicale scelta dalla Corte costituzionale, quell'“*efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare*”⁴⁰, che elide la persistenza di ragioni e titolo giuridico per mantenere ancora una tutela al diritto fondamentale di cui era portatrice e precludere, per l'effetto, la revoca della sua dichiarazione di anonimato, come invece ha ritenuto il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, sul rilievo che il diritto della madre a mantenere l'anonimato *“non viene meno con la morte della madre, considerato l'interesse che la madre potrebbe avere avuto in vita a lasciare ai parenti superstiti un'immagine di sé che non comprendeva l'essere stata madre di un figlio da lei abbandonato”*⁴¹, perché, si rimarca ancora una volta, la natura assoluta, personalissima, intrasmissibile di tale diritto in capo alla genitrice biologica che ha scelto di rimanere anonima comporta l'estinzione dello stesso diritto con la morte della medesima.

³⁶ Al § 14 della sentenza CEDU *Godelli vs Italia*, in cui si osservava che la richiedente fosse stata oggetto di adozione semplice, che crea comunque lo stato familiare.

³⁷ Istituto giuridico – le cui origini medievali, di speciale forma di contratto successorio usato spesso presso le popolazioni romane, specialmente in Sardegna, accanto al testamento, che univa i caratteri dell'adozione e insieme della donazione *mortis causa*, sono illuminanti – oggi soppresso, mediante il quale l'autorità giudiziaria riconosceva a un privato, cui fosse stato affidato un minore dalla pubblica assistenza o che avesse comunque provveduto al suo allevamento, il diritto di attribuirgli una posizione giuridica analoga a quella di figlio e di esercitare nei suoi confronti la patria potestà. In passato era indicato anche come piccola adozione.

³⁸ §§ 52 e 56.

³⁹ § 5 sentenza Corte costituzionale n.278/2013.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Con provvedimento emesso in data 27/8/2014, che ha rigettato un'istanza *ex art.28*, comma 7°, l. n.184/1983, all'esito dell'istruttoria, da cui era emerso che la madre della ricorrente era deceduta.

Ove non venisse riconosciuto tale connotato precipuo al diritto in capo alla madre, non si verterebbe nemmeno in materia di prerogativa costituzionale, fondamentale e personalissima, caratteristiche che, a ben vedere, colorano il diritto in questione, legittimando il limite alla realizzazione del diritto all'identità personale del figlio adottato ricorrente, allorché la genitrice anonima sia in vita e permanga la sua volontà di non svelare il segreto sulle origini del figlio biologico, che preclude al Tribunale per i Minorenni di comunicare anche ai genitori adottivi i dati identificativi della madre biologica dell'adottando, sia al momento in cui procede all'abbinamento, sia successivamente, così come non può autorizzare mai Enti o pubblici ufficiali che ne fossero a conoscenza a una tale comunicazione, in tal modo esplicandosi *erga omnes*, rispetto ai genitori adottivi e a terzi il suo diritto pieno all'anonimato e al silenzio.

Ad una contrapposizione tra due prerogative di pari rango costituzionale, tutelanti interessi primari in capo a soggetti diversi, subentra un solo interesse di portata fondamentale che, se prima trovava ingresso "in maniera preminente", ora si espande "in maniera fondamentale" – per ricorrere ad espressioni utilizzate allorché deve essere applicato un bilanciamento in materia di principio del superiore interesse del minore, nel primo caso ove si tratti di azioni ricadenti sul minore ma che riguardino terze persone e, nel secondo caso, quando non vi siano altre parti coinvolte – non incontrando più l'unico limite atto ad affievolirne la tutela pervasiva, nei confronti di tutti, rappresentato da un altro diritto assoluto, personalissimo, dello stesso livello costituzionale.

Insomma, non entrando più in competizione diritti fondamentali riconducibili a diversi centri d'interessi viene altresì meno la necessità, per il giudice, di realizzare un'attività di bilanciamento.

Ciò posto, non può essere seriamente invocato, come argomento insistente in senso contrario al consentire l'accesso alle informazioni qualora la madre sia deceduta, il fatto che la normativa di cui all'art.93 D. L.vo n.196/2003, contenuto nel Capo VI, Disposizioni varie, del Titolo V, Trattamento di dati personali in ambito sanitario, al comma 2° prevede che "*Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento*", atteso che, evidentemente, si tratta di normativa strumentale o comunque strettamente connessa (*simul stabunt, simul cadent*) alla regola sostanziale ritenuta in contrasto con la Costituzione, di cui all'art. 28, comma 7°, l. adozioni e da questo punto di vista va osservato che la Corte ha giudicato osservando la prima parte

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, "nei limiti della impugnazione", secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in forza del quale oggetto del giudizio deve essere soltanto la questione di cui la Corte medesima viene investita con l'ordinanza o con il ricorso; e ciò nel duplice senso che l'esame di costituzionalità va circoscritto alle norme denunciate (salva l'eccezione, prevista dalla seconda parte dello stesso art. 27, della illegittimità consequenziale) e che vanno assunte a parametri del giudizio esclusivamente le norme costituzionali rispetto alle quali la questione è stata sollevata, pur dovendo tenere conto del significato in cui la norma denunciata effettivamente vive nello ordinamento secondo l'esegesi prevalente nella giurisprudenza e nella prassi⁴².

Peraltro la stessa giurisprudenza costituzionale ha puntualizzato che, diversamente dall'invalidità consequenziale prevista all'art.27 l. n.87/1953, l'inapplicabilità di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarietà e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, è una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice di merito, derivandone la inammissibilità della relativa questione di costituzionalità⁴³.

E' proprio la Corte, anzi, ad imperniare sulla portata "immobilizzante" e "irreversibile" dell'art.93 D. L. vo n.196/2003 l'eccessiva rigidità e, quindi, il contrasto agli artt. 2 e 3 Cost., della disciplina di cui all'art.28, comma 7°, l. n.184/1983, come sostituito dall'art.177, comma 2°, D. L.vo n.196/2003, affermando che la "cristallizzazione" del sistema attuale fondato sulla scelta dell'anonimato da parte della madre biologica "è icasticamente scolpito dall'art.93, comma 2, del ricordato d.lgs. n.196 del 2003", con la sua previsione del necessario decorso dei cento anni dalla formazione del documento per il rilascio di copia integrale a chi via abbia interesse.

La sopravvivenza della disposizione *de qua* nei termini attuali, alla luce dell'arco temporale previsto per il rilascio delle informazioni, vanificherebbe ogni effettiva attuazione del diritto del figlio adottato, evidentemente rivelandosi concretamente impraticabile accedere ancora in vita ai dati richiesti e si porrebbe in insanabile contrasto con la pronuncia di accoglimento e soprattutto con le finalità che con essa si sono volute raggiungere, attesa l'inscindibile connessione tra tale disposizione e la norma dichiarata incostituzionale.

Che poi la Corte costituzionale abbia optato per non dichiarare, altresì, l'illegittimità consequenziale della disciplina richiamata, priva di una propria autonomia funzionale e rispetto alla quale è peraltro doverosa

⁴² Cass. civ., sez. I, 5/11/1981, n.5822; Rv. 416543.

⁴³ Corte costituzionale, sentenza n.380/1991.

un'interpretazione costituzionalmente orientata, pare del tutto coerente al principio del rispetto delle prerogative del Parlamento, non potendosi trascurare che i commi che compongono la stessa disposizione di cui all'art.93 D. L.vo *cit.*, in particolare gli ultimi due, includono norme di diverso tenore (imponendo il 2° comma il decorso dei cento anni dalla formazione del documento per l'ostensibilità piena, a chi vi abbia interesse, del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre; prevedendo invece il 3° comma esplicitamente la facoltà di comunicare le informazioni non identificative estrapolate dallo stesso certificato di assistenza al parto e dalla cartella clinica, osservando le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile) e dunque da quest'angolo visuale si trae argomento per dedurre una ulteriore, differente ragione alla base della scelta da parte della Consulta di non aver fatto ricorso alla declaratoria di incostituzionalità *ex art.27*, seconda parte, l. n. 87/1953 dell'art.93, avendo il giudice costituzionale preferito rispettare le scelte discrezionali del legislatore nelle sue prerogative di normare integralmente "*scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso*".

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, non ravvisando il Collegio, in conclusione, ragioni di ordine giuridico e sistematico ostative all'accoglimento del presente ricorso, anche accertato l'intervenuto decesso della madre biologica della parte ricorrente, ed anzi insistendo gli argomenti delineati nel senso di un'interpretazione costituzionalmente orientata a favore dell'accesso alle informazioni richieste, va consentito alla signora Anita Godelli di avere piena conoscenza delle informazioni relative all'identità della propria madre biologica, che alla nascita dichiarò di non voler essere nominata, nonché ad ogni altra notizia di carattere sanitario della medesima genitrice biologica.

Infine, in ordine alla esecutività del presente provvedimento, ritenuto non giochi nel caso di specie il 3° comma disp. att cod. civ. come da ultimo novellato, trattandosi di istanza *ex art.28 l. n.184/1983*, occorre applicare la regola di cui alla disposizione di cui all'infine, debba essere disposta l'immediata esecutività del presente provvedimento, atteso l'oggetto della decisione, riguardante diritti essenziali (e/o patrimoniali, se del caso) di persona minorenni e, peraltro, attualmente, a mente del novellato art. 741, comma 2°, c.p.c., in quanto, atteso il lunghissimo tempo trascorso dall'avvio dell'originaria istanza della signora Godelli, nell'anno 2007, sussistono ora tutte le ragioni di urgenza derivanti dalla doverosa, non ulteriore protrazione del soddisfacimento del diritto invocato e qui riconosciuto.

P.Q.M.

visto l'art.28 l. n.184/1983;

autorizza

la signora Anita Godelli, nata a Trieste il 28 marzo 1943, ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica che alla nascita dichiarò di non voler essere nominata, nonché ad ogni altra notizia di carattere sanitario della medesima genitrice biologica, ormai accluse al fascicolo processuale del presente procedimento.

visto l'art. 741, comma 2, c.p.c.,

dichiara

il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trieste, camera di consiglio dell'8 maggio 2015

**Il Giudice estensore
Dott. Angela Gianelli**

**Il Presidente
Dott. Paolo Sceusa**